

IL BILANCIO DI ESERCIZIO VERSO UN SISTEMA DUALE*

DI ANTONIO TESSITORE

1. *PREMESSA.*
2. *I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.*
3. *I CAMBIAMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002.*
4. *IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE N. 65/2001/CE E N. 51/2003/CE.*
5. *VERSO UN DUPLICE SISTEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO A PARTIRE DAGLI ANNI 2005-2006.*
6. *OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.*

* In corso di pubblicazione sulla Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, 2006.

1. PREMESSA.

1.1 Scopo di questo scritto è la ricognizione puntuale dei cambiamenti in atto in materia di regolamentazione del bilancio di esercizio. I riferimenti normativi e regolamentari a livello sia nazionale sia dell'Unione Europea non sono oggetto di approfondimento, in questo articolo; il loro richiamo è strumentale alla ricostruzione delle linee di cambiamento che sono state già perfezionate sul piano legislativo o che sono al vaglio del governo e completeranno il loro *iter* procedurale entro la fine del 2006.

Sembra utile collocare gli eventi che sono all'origine di queste innovazioni nella storia degli interventi pubblici sul bilancio di esercizio, al fine di coglierne il senso e lo spessore.

1.2 Gli interventi dello Stato nella regolamentazione del bilancio di esercizio, realizzati in Italia, possono essere suddivisi in tre distinti periodi definiti dai contenuti normativi che per intensità ed estensione ne caratterizzano lo svolgimento e ne definiscono la durata¹.

Il **primo periodo** decorre dal 1882, anno di promulgazione del Codice di Commercio, al 1942, anno di entrata in vigore del Codice Civile nella sua formulazione originaria. In questo lungo arco di tempo sono maturati anche i primi interventi legislativi di carattere speciale volti a regolamentare il bilancio delle banche (1926) e il bilancio delle imprese di assicurazione (1928).

Il **secondo periodo** decorre dal 1942 al 1991, che è l'anno in cui l'Italia ha recepito le Direttive n. 78/660/CEE (Quarta Direttiva) e n. 83/349/CEE (Settima Direttiva) in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.

¹ Un'analisi breve ma incisiva della regolamentazione generale della struttura dei bilanci di esercizio delle imprese è contenuta in M. Cattaneo – P. Manzonetto, *Il bilancio di esercizio. Profili teorici e istituzionali*, Etas libri, Milano, 1997, Capitolo 6, paragrafi 6.1-6.4.

A partire dal 1942, il Codice Civile ha ampliato la normativa sul bilancio di esercizio delle imprese², estendendola alla struttura dei conti e ai criteri di valutazione delle operazioni in corso a fine periodo.

In questo arco di tempo sono stati attuati interventi legislativi di carattere speciale che hanno interessato il bilancio, oltre che delle banche e delle assicurazioni, anche di altri settori di attività.

Rilevante è stato il provvedimento del giugno 1974, noto come miniriforma della società per azioni, e i relativi decreti di attuazione che hanno modificato in più parti la disciplina del bilancio di esercizio in generale e dei bilanci di società che svolgono particolari attività.

Il **terzo periodo** ha inizio con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 127/1991, che ha dato attuazione alle Direttive Quarta e Settima, riformando radicalmente la previgente normativa civilistica del bilancio e introducendo in via sistematica la normativa sul bilancio consolidato. Successivamente sono stati attuati altrettanto rilevanti interventi in materia di bilanci delle banche, delle assicurazioni e di altre istituzioni finanziarie.

Il terzo periodo è tuttora in corso ed è destinato a registrare ulteriori significativi interventi legislativi e regolamentari che modificheranno la vigente normativa.

- 1.3 Il **2005** segna l'inizio di un **nuovo periodo storico** che presenta insieme i caratteri della "*discontinuità*" e della "*continuità*" rispetto alla normativa del terzo periodo.

La **discontinuità** è determinata dal recepimento, da parte sia dell'Unione Europea sia dell'Italia, dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB³ per la redazione dei bilanci di esercizio delle

² In questa relazione si usano indifferentemente i termini "*società*", "*impresa*", "*entità*".

³ Lo IASB (International Accounting Standards Board) è l'organismo istituito il 1° aprile 2001 dalla Fondazione IASC (International Accounting Standards Committee) preposto alla formulazione, discussione

imprese e dei gruppi aziendali. L'evento si collega agli effetti prodotti dal Regolamento (Ce)⁴ n. 1606 del 19 luglio 2002 che, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva, obbliga, art. 4, le società soggette al diritto di uno Stato membro, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS⁵. Lo stesso Regolamento, art. 5, conferisce agli Stati membri il potere di rendere obbligatoria o facoltativa l'applicazione dei principi contabili internazionali alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico. L'Italia ha esercitato ampiamente le opzioni consentite dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002 mediante l'emanazione del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, che ha dato attuazione all'art. 25 della Legge Comunitaria 2003.

La **continuità** è dovuta al permanere del sistema normativo del terzo periodo nel suo impianto fondamentale, che seguirà ad interessare un gran numero di imprese e di gruppi aziendali. Si muovono nel segno della continuità le innovazioni contenute nel D. Lgs. n. 6/2003 (Riforma Diritto Societario) e nel D. Lgs. n. 310/2004 (Decreto Correttivo). Nello stesso impianto normativo saranno inserite non poche innovazioni di carattere generale derivanti dal recepimento della Direttiva n.

ed approvazione dei principi contabili internazionali che hanno cambiato la loro denominazione da IAS (International Accounting Standards) a IFRS (International Financial Reporting Standards).

⁴ Il Regolamento è un atto giuridico di portata generale, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'art. 4 del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 prescrive che «... per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali ...qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro ...».

⁵ L'acronimo IAS designa i principi contabili emanati prima della riforma del 2001; l'acronimo IFRS designa, invece, i principi emessi o revisionati dallo IASB, i quali progressivamente sostituiranno i principi IAS.

Per una chiara composizione degli Organismi contabili internazionali ed italiani, si consulti utilmente: F. Dezzani, *Principi civilistici e principi IAS/IFRS – gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa c.i.*, n. 9/2004, pp. 1317-1322.

51/2003/Ce⁶, che modifica in più parti le Direttive relative ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di armonizzare la normativa nazionale ai principi contabili internazionali⁷.

- 1.4 Prima di entrare nel merito degli eventi sopra indicati, si ritiene utile affrontare una questione terminologica riguardante la distinzione tra “*bilancio di esercizio*” e “*bilancio consolidato*”, a cui si collegano talvolta aspetti di rilievo non meramente formali.

Sotto il profilo tecnico-aziendale, la contrapposizione tra *bilancio di esercizio* e *bilancio consolidato* non è corretta, essendo il bilancio consolidato costruito mediante la tecnica di aggregazione dei bilanci di esercizio delle imprese incluse nell’area di consolidamento; il bilancio consolidato appartiene, perciò, alla specie dei bilanci di esercizio di secondo livello.

Più corretta sarebbe la distinzione tra “*bilancio di singola impresa*” o “*bilancio individuale*” e “*bilancio consolidato*”, entrambi appartenenti alla categoria dei bilanci di esercizio di imprese in funzionamento, questi sì contrapposti alla eterogenea categoria dei bilanci straordinari o speciali.

Sotto l’aspetto funzionale la distinzione tra *bilancio di esercizio* e *bilancio consolidato* ha un suo fondamento, ove si consideri la diversa funzione informativa riconosciuta al bilancio consolidato rispetto a quella attribuita al bilancio di esercizio sia della società capogruppo sia delle singole entità appartenenti al gruppo.

⁶ La Direttiva è uno strumento legislativo di coordinamento finalizzato al riavvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune. A differenza del Regolamento, la Direttiva non possiede efficacia normativa diretta, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta al risultato da raggiungere, fermo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. In altri termini la direttiva, per divenire efficace, necessita di un atto legislativo di recepimento da parte di ciascun Paese membro dell’Unione Europea.

⁷ L’argomento è trattato nel successivo paragrafo 4.

Nella vigente normativa, il bilancio consolidato, pur essendo parte integrante dell'*iter* procedimentale previsto per il bilancio di esercizio⁸, non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, approvazione che la legge impone solo al bilancio di esercizio. Dal punto di vista funzionale, quindi, la distinzione tra *bilancio di esercizio*, talvolta impropriamente detto *bilancio civilistico*, e *bilancio consolidato* appare corretta.

Considerazioni diverse vanno fatte con riferimento ai principi contabili internazionali. Nel *corpus* dei principi IAS/IFRS e delle relative interpretazioni non esiste una trattazione specifica riguardante il bilancio di esercizio o individuale ed una relativa al bilancio consolidato. I principi contabili internazionali prevedono che qualunque "*entità*" che controlla una o più imprese, qualunque sia la forma giuridica, debba redigere il bilancio consolidato (in tal senso IAS n. 27 par. 9).

Esiste un solo caso di esonero, rigorosamente disciplinato e sottoposto a precise condizioni e vincoli, che si manifesta quando la controllante può non presentare il bilancio consolidato e redige un "bilancio separato"⁹.

Come si vede la distinzione tra "*bilancio di esercizio*" e "*bilancio consolidato*" o quella tra "*bilancio individuale*" e "*bilancio consolidato*" o *l'assenza di distinzione* sono fondate su motivazioni solide che giustificano un linguaggio tecnico appropriato.

⁸ L'*iter* procedimentale di predisposizione del bilancio consolidato prevede: l'invio agli organi di controllo congiuntamente al bilancio di esercizio; il deposito presso la sede della società; la pubblicazione mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. In tal senso: G.E. Colombo – G.B. Portale, *Trattato delle Società per azioni*, UTET, Torino, 1994, pp. 635-636.

⁹ Lo IAS 27, par. 4, qualifica "*separato*" il bilancio avente una duplice caratteristica: a) quella di essere presentato da una controllante, o da una partecipante a controllo congiunto, o da una partecipante in una società collegata; b) quella per cui le partecipazioni sono valutate in base al metodo dell'investimento diretto, anziché del patrimonio netto delle società partecipate. Il metodo dell'investimento diretto è descritto nello IAS 27, par. 37, così come modificato dallo IFRS 5, Appendice C/C6.

Tuttavia per avvicinare il linguaggio tecnico a quello utilizzato nella prassi e dallo stesso legislatore, nel presente scritto si distinguerà il “*bilancio di esercizio*” dal “*bilancio consolidato*”, con l'avvertenza che il bilancio di esercizio è sinonimo di bilancio di una singola impresa o di una società o genericamente di un'entità economica e che il bilancio consolidato è anch'esso un bilancio di esercizio, anzi nell'ottica dell'investitore è il solo bilancio che dà informazioni significative e rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa che controlla altre entità economiche.

1.5 Nei successivi paragrafi vengono delineate le innovazioni previste dalla Riforma del Diritto Societario, i cambiamenti connessi all'attuazione del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il recepimento della Direttiva n. 51/2003/Ce, modificativa delle Direttive Quarta e Settima. Ne risulta un quadro complessivo caratterizzato dalla presenza di un **duplice sistema di riferimento** per la redazione dei bilanci di esercizio sia di impresa sia di gruppo: da un lato il “*sistema contabile nazionale*”, da poco riformato e suscettibile di ulteriori modifiche in seguito al recepimento della Direttiva n. 51/2003/Ce, dall'altro il “*sistema ancorato ai principi contabili internazionali IAS/IFRS*”.

2. I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.

2.1 Il primo ordine di eventi all'origine dei cambiamenti nella regolamentazione del bilancio è costituito dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della Riforma del Diritto Societario, che ha interessato,

tra l'altro, anche la disciplina del bilancio di esercizio¹⁰.

La riforma della normativa è contenuta nella Sezione IX "Del bilancio" nella quale gli articoli del Codice Civile, dal 2423 al 2435 *bis*, sono stati riformulati con le integrazioni delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003¹¹ e le connesse rettifiche ed integrazioni contenute nel D. Lgs. n. 310/2004 (Decreto Correttivo)¹².

¹⁰Le norme di attuazione e transitorie all'art. 9 del D. Lgs. n. 6/2003, con l'aggiunta degli artt. 223-*undecies* e 223-*octiesdecies*, stabiliscono che:

- i bilanci degli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
- i bilanci degli esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 (31 dicembre 2004 per le imprese cooperative) possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- i bilanci degli esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004 (31 dicembre 2004 per le imprese cooperative) sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Pertanto le nuove norme sono applicate, obbligatoriamente, dalle società che, dovendo redigere i loro bilanci ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del C.C., chiudono l'esercizio in data successiva al 30 settembre 2004 o, se trattasi di imprese cooperative, successiva al 31 dicembre 2004.

¹¹Le modifiche disposte dal D. Lgs. n. 6/2003 riguardano:

- a) l'integrazione dei principi di redazione del bilancio - art. 2423-*bis* punto 1) C.C.;
- b) le integrazioni, le aggiunte e la numerazione di voci sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico, relative agli articoli 2424 - 2424-*bis* - 2425 - 2425-*bis* C.C.;
- c) l'aggiunta del punto 8-*bis*) nel corso dell'art. 2426 C.C., riguardante la valutazione delle attività e passività, immobilizzate e di capitale circolante, denominate in valuta, nonché l'eliminazione delle interferenze prodotte dalla normativa fiscale con l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 e del n. 14 dell'art. 2427 C.C.;
- d) la richiesta di una serie nutrita di informazioni e dettagli, talvolta rilevanti, da inserire nella Nota Integrativa - art. 2427 C.C.;
- e) alcune puntualizzazioni relative alla relazione sulla gestione - art. 2428 C.C., alla relazione dei sindaci e al deposito del bilancio - art. 2429 C.C.;
- f) alcune aggiunte e precisazioni introdotte negli articoli 2431 C.C. - Sovrapprezzo azioni, 2433 C.C. - Distribuzione degli utili ai soci, 2433-*bis* C.C. - Acconti sui dividendi, 2434-*bis* C.C. (di nuova formulazione) riguardante l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, 2435 C.C. - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni;
- g) le modifiche apportate al bilancio in forma abbreviata, art. 2435-*bis* C.C., con riferimento alle voci sia di Stato Patrimoniale sia di Conto Economico, che nella previgente normativa non era soggetto ad alcuna semplificazione.

¹²Le correzioni ed integrazioni al Codice Civile disposte dal D. Lgs. n. 310/2004, Capo II, relative alla materia del bilancio sono contenute negli articoli 8, 16, 17, 18 e riguardano, rispettivamente:

- a) l'articolo 2364 C.C., secondo comma, secondo periodo, nel quale vengono precisati con maggiore chiarezza i casi nei quali è possibile ricorrere al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) l'articolo 2425-*bis* C.C., nel quale è aggiunto, dopo il terzo comma, il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (*sale and lease back*);
- c) l'articolo 2426 C.C., primo comma, n. 8-*bis*), nel quale vengono precisati la natura delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni) e il criterio di valutazione (rilevate al costo) ai fini della loro iscrizione al tasso di cambio storico o, se inferiore, al tasso di cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole;
- d) l'articolo 2427 C.C., primo comma, nel quale si aggiungono, si sopprimono o si sostituiscono alcune parole nel numero 3-*bis*) della Nota Integrativa, che regola la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

I cambiamenti hanno interessato prevalentemente la Nota Integrativa e in misura marginale il contenuto dei conti di bilancio, i criteri di valutazione e il bilancio in forma abbreviata.

2.2 La riforma del Diritto Societario non ha modificato in modo sostanziale la disciplina del bilancio di esercizio, ma ha solo apportato una serie di integrazioni all'impianto normativo del D. Lgs. n. 127/1991 e successive modifiche.

Le integrazioni alla normativa civilistica sul bilancio contenute nella Riforma del Diritto Societario e nel correlato Decreto Correttivo possono essere raggruppate in **cinque aree** sufficientemente omogenee.

1) La prima riguarda **l'integrazione dei principi di redazione** del bilancio di cui all'art. 2423-*bis*, punto 1) C.C.

*“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, **nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato**”.*

L'introduzione del nuovo principio risponde all'esigenza di rappresentare fedelmente le operazioni aziendali, non limitando la rappresentazione dei valori patrimoniali e reddituali ai soli aspetti giuridici delle operazioni aziendali, bensì tenendo conto della funzione economica cui gli elementi patrimoniali acquisiti sono destinati.

Occorre però osservare che all'affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che la nuova Normativa sembra accogliere, non si accompagna una coerente rappresentazione di alcune operazioni, come sarà osservato nel successivo punto 3).

Un altro aspetto di carattere generale riguarda il maggior termine di 180 giorni, in luogo di 120, previsto dall'art. 2364 C.C., comma secondo, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il ricorso al maggior termine è possibile nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure nel caso di sussistenza di particolari esigenze relative alla struttura all'oggetto della società.

2) La seconda area di modifiche riguarda **l'eliminazione delle interferenze della normativa fiscale sul bilancio di esercizio.**

Rilevante è, innanzitutto, l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 C.C. che consentiva di *"effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie"* e del collegato punto 14 dell'art. 2427 che imponeva di indicare nella Nota Integrativa *"... i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico"*.

L'abrogazione dell'interferenza fiscale e delle altre partite di natura fiscale ha reso necessaria la modifica della normativa sulla determinazione del reddito imponibile, realizzata dal D. Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, art. 109, comma 4, lettera b) del T.U.I.R. che prevede:

"gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi".

Pertanto, i componenti negativi di reddito richiamati nel citato articolo 109, aventi esclusivamente rilevanza fiscale, a differenza

degli altri componenti negativi, sono deducibili per disposizione di legge, a condizione che essi siano indicati in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

La separazione, sebbene parziale, tra normativa civilistica e fiscale comporta l'iscrizione degli effetti della fiscalità differita e della fiscalità anticipata nei conti di bilancio integrati con l'aggiunta di nuove voci:

- nell'attivo circolante
 - **C.II.4 crediti tributari**¹³
 - **C.II.4 imposte anticipate**
- nel passivo macroclasse B (Fondi rischi e oneri)
 - **2) per imposte, anche differite**
- nel conto economico risulta adattata la voce 22
 - **22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate.**

Per completezza di riferimento, si allegano, in appendice, i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico che recepiscono le rettifiche e le integrazioni apportate ai Conti di bilancio successivamente all'emanazione del D. Lgs. n. 127/1991.

L'art. 2427 C.C., al n. 14, richiede poi la redazione di un apposito prospetto contenente:

“a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a

¹³ La voce *4-bis* introdotta dal D. Lgs. n. 6/2003 non è correlabile alla iscrizione delle imposte differite o anticipate.

Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione”.

La Nota Integrativa, suggerisce il documento emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità¹⁴, deve indicare, inoltre, le motivazioni del mancato stanziamento delle eventuali imposte differite sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso in cui le relative partecipazioni siano valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto.

3) La terza area innovata dalla legge di Riforma del Diritto Societario riguarda **la disciplina di operazioni precedentemente non regolamentate.**

Sono state disciplinate, per la prima volta, le operazioni di vendita con obbligo di retrocessione a termine. I Conti di bilancio e la Nota Integrativa devono rilevare la sostanza economica di tali operazioni: lo Stato Patrimoniale del venditore deve esporre il valore delle attività oggetto del contratto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine; il Conto Economico deve evidenziare i proventi e gli oneri relativi a tale genere di operazioni, compresa la differenza tra il prezzo a termine e quello a pronti; la Nota Integrativa deve illustrare *“distintamente per ciascuna voce”*

¹⁴ Il documento OIC 1, denominato *“I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio”*, del 25 ottobre 2004, ha revisionato i Principi Contabili n. 11 - 12 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28, adeguandoli alle disposizioni legislative introdotte dal D. Lgs. 6/2003, ad eccezione degli aspetti inerenti i patrimoni e i finanziamenti destinati e le operazioni di scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, che saranno oggetto di altri specifici documenti.

Il documento OIC 1 è stato successivamente modificato, in alcune parti, dalla *“Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1”*, approvata in data 30 maggio 2005 al fine di recepire le modifiche ed integrazioni apportate in materia di bilancio dal D. Lgs. 310/2004.

l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi alle operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.

Nuova è anche la disciplina della valutazione e del trattamento contabile delle operazioni e dei saldi denominati in valuta estera.

Il Decreto Correttivo ha disciplinato il trattamento contabile delle plusvalenze originate dalle operazioni di retrolocazione, con l'integrazione dell'art. 2425-*bis* C.C.:

“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”.

La modifica, coerente con il principio di competenza economica, non è in sintonia con quello della *“funzione economica”* delle voci di bilancio cui le plusvalenze afferiscono. E' da sottolineare la mancata regolamentazione delle operazioni di *leasing* finanziario, che seguiranno ad essere rilevate con il metodo patrimoniale, in palese contraddizione con l'asserito principio della *“funzione economica”* degli elementi patrimoniali rappresentati in bilancio.

4) L'area maggiormente interessata da modifiche ed integrazioni è quella delle **informazioni da inserire obbligatoriamente nella Nota Integrativa**. Tali integrazioni riguardano:

- le voci di **Patrimonio netto**, per quanto riguarda sia le variazioni intervenute nella loro consistenza sia l'analisi della loro composizione, origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- alcune voci del **Passivo** e segnatamente i fondi e il trattamento di fine rapporto;
- altre voci dell'**Attivo** con riguardo alle quali si segnala, tra l'altro, la richiesta di informativa complementare relativa alla rappresentazione dei contratti di *leasing* finanziario secondo il metodo

finanziario (art. 2427 C.C. n. 22), la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni.

A questo riguardo il Decreto Correttivo ha apportato una modifica significativa richiedendo l'analisi delle svalutazioni anche delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di qualunque specie e non più solo di quelle immateriali di durata indeterminata.

L'interpretazione di questa modifica deve essere coordinata con il numero 2) della Nota Integrativa, che già prevede l'indicazione delle svalutazioni effettuate nell'esercizio e le rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Vanno segnalate, inoltre, le richieste di informazioni riguardanti le aree geografiche di operatività in presenza di crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni; gli strumenti finanziari emessi dalla società e i finanziamenti ricevuti dai soci, gli strumenti finanziari partecipativi, i finanziamenti postergati, cioè rimborsabili solo dopo la soddisfazione dei finanziatori non soci.

Una segnalazione particolare merita la richiesta di informazioni, in apposita sezione della Nota Integrativa, circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto (società o altra entità) che esercita l'attività di direzione e di coordinamento.

Gli amministratori devono indicare, inoltre, nella relazione sulla gestione, i rapporti che la società intrattiene con chi esercita l'attività di direzione e di coordinamento e con le altre società che vi sono soggette.

5) La quinta area riguarda lo **schema abbreviato di Stato Patrimoniale e di Conto Economico**.

La possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata riguarda le imprese di piccole dimensioni, ai sensi dell'art. 2435-*bis* C.C., che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.

Le semplificazioni consistono nella possibilità di raggruppare specifiche voci di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di rendere più snella la Nota Integrativa.

La normativa sul bilancio di esercizio novellata dalla Riforma del Diritto Societario sarà oggetto di ulteriore revisione in sede di recepimento della Direttiva Ce n. 51/2003 modificativa delle Direttive Quarta e Settima, perciò destinata a riflettersi sulla vigente legislazione che di quelle Direttive sono attuazione.

3. I CAMBIAMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002.

3.1 Il secondo evento all'origine dei cambiamenti nella regolamentazione del bilancio di esercizio si connette alla maturazione delle scadenze direttamente prescritte o implicite nel **Regolamento (Ce) n. 1606/2002**. Tale Regolamento, art. 4, obbliga, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva, tutte le società aventi strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea a redigere il **bilancio consolidato** conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvati dallo IASB ed omologati secondo la procedura prevista dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002, art. 6¹⁵.

¹⁵ Condizione di applicabilità degli IAS/IFRS è la pubblicazione sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). Alla data del 10 febbraio 2005, sono stati adottati i seguenti Regolamenti della Commissione delle Comunità Europee (Ce):

- **Regolamento n. 1725** del 29 settembre 2003, che adotta trentadue principi contabili internazionali, esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (Ce) n. 1606/2002, e le relative interpretazioni. Il Regolamento (Ce) n. 1725 non ha recepito i principi IAS 32 e 39 e le interpretazioni Standing Interpretations Committee (SIC) 5-16-17 riferiti agli strumenti finanziari che al tempo della sua approvazione erano in corso di modifica;
- **Regolamento n. 707** del 6 aprile 2004, che ha modificato parzialmente il Regolamento (Ce) n. 1725, a seguito della sostituzione da parte dello IASB dello SIC 8 "Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento" con l'IFRS 1 "Prima adozione degli International Financial Reporting Standards";
- **Regolamento n. 2086** del 19 novembre 2004, che adotta lo IAS 39, relativo alla contabilizzazione degli strumenti finanziari;
- **Regolamento n. 2236** del 29 dicembre 2004, che adotta gli IFRS 1 e da 3 a 5, gli IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dei SIC 9, 22, 28 e 32;

L'obbligo di cui all'art. 4 del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 può essere posticipato dagli Stati membri (art. 9 – disposizioni transitorie) agli esercizi aventi inizio nel gennaio 2007, o dopo tale data, per le società:

- a) i cui **sol**i titoli di debito sono ammessi alla negoziazione pubblica in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro;
- b) i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che già hanno applicato, per la redazione dei bilanci, principi riconosciuti a livello internazionale, prima della data di pubblicazione del Regolamento (Ce) n. 1606/2002.

Il citato Regolamento, art. 5, riconosce, inoltre, agli Stati membri la facoltà di **consentire** o **prescrivere** alle società, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato, di redigere i loro bilanci individuali in conformità ai principi contabili internazionali e alle società con titoli **non** quotati in un mercato regolamentato la facoltà di **consentire** o **prescrivere** di redigere i loro bilanci, sia individuali sia consolidati, conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Le opzioni consentite agli Stati membri dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002, art. 5, sono state esercitate in Italia con criteri estensivi, sebbene graduati nel tempo, dal D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, avente per oggetto *l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del menzionato Regolamento (Ce) in materia di principi contabili internazionali*.

-
- **Regolamento n. 2237** del 29 dicembre 2004, che adotta lo IAS 32 e l'IFRIC 1. [L'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) ha sostituito il precedente SIC, a partire dall'aprile 2001];
 - **Regolamento n. 2238** del 29 dicembre 2004, che recepisce l'IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33;
 - **Regolamento n. 211** del 4 febbraio 2005, che ha recepito l'IFRS 2 "*Pagamenti basati su azioni*".
- Utile ai fini di una lettura sistematica dei principi IAS/IFRS è la "*Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*" dell'OIC, ultima edizione del 14 ottobre 2005.

3.2 Il sistema coordinato tra le disposizioni del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 - artt. 4 e 5 e il D. Lgs. n. 38/2005 consente di individuare tre gruppi di società che si pongono in modo differenziato rispetto all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, secondo il seguente schema.

**AMBITO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IAS/IFRS SECONDO
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 E IL D. LGS. N. 38/2005**

I.	II.	III.
<p style="text-align: center;">Obbligo dal 2005</p> <p>A) Bilancio consolidato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società quotate • società non quotate: <ol style="list-style-type: none"> 1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico 2. banche italiane 3. società di assicurazioni 4. altri enti finanziari "vigilati" 	<p style="text-align: center;">Esclusione</p> <p>D) Bilancio di imprese minori (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-<i>bis</i> C.C.)</p> <p>E) Bilancio individuale di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (<i>fino ad ulteriore coordinamento</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Facoltà dal 2005</p> <p>F) Bilancio consolidato di società non quotate</p> <p>G) Bilancio individuale di imprese consolidate da società di cui al pt. A)</p> <p>H) Bilancio individuale di imprese consolidate da società di cui al pt. F)</p>
<p style="text-align: center;">Obbligo dal 2006</p> <p>B) Bilancio individuale di società di cui al pt. A) - <i>tranne n. 3.</i> - (facoltà per il 2005)</p> <p>C) Bilancio individuale di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato</p>		<p style="text-align: center;">Facoltà da un esercizio successivo al 2005 (<i>da indicare con D.M.</i>)</p> <p>I) Bilancio individuale di società non quotate</p>

I. Il primo gruppo di soggetti è costituito da società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che sono **obbligate** a redigere i bilanci consolidati conformemente ai principi

contabili internazionali IAS/IFRS dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002, art. 4.

Il D. Lgs. n. 38/2005, art. 2, estende l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali anche ad un insieme di società o enti non quotati, precisamente alle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante: alle banche italiane; alle società di assicurazioni e ad altri enti finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Questi soggetti, inoltre, sono obbligati a redigere anche il bilancio individuale in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2006, ma hanno facoltà di anticiparne l'adozione già a partire dall'esercizio 2005.

Le imprese di assicurazioni, quotate e non quotate, sono obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS per la redazione del solo bilancio consolidato a partire dal 2005; le società di assicurazioni quotate, se non redigono il bilancio consolidato, dovranno predisporre il bilancio individuale in base ai principi IAS/IFRS a partire dal 2006.

- II. Il secondo gruppo è composto da soggetti per i quali è **esclusa** la possibilità di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Appartengono a questa categoria le imprese che possono redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* C.C. e le imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi contabili internazionali, limitatamente al bilancio individuale.

- III. Il terzo gruppo è costituito da soggetti ai quali il legislatore nazionale dà **facoltà** di adottare i principi contabili IAS/IFRS, a partire da date differenziate.

Possono redigere il *bilancio consolidato* in base ai principi IAS/IFRS, già a partire dal 2005, le società non quotate ad esclusione, si intende, dei soggetti inclusi nel gruppo II.

Quanto al *bilancio individuale*, la facoltà di adottare i principi IAS/IFRS è riconosciuta ai seguenti soggetti:

- le società i cui bilanci di esercizio sono oggetto di consolidamento, con metodologie analitiche (integrale e proporzionale) o sintetica (valutazione al patrimonio netto), da parte delle società obbligate a redigere il bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS, limitatamente al solo esercizio 2005¹⁶;
- le società i cui bilanci sono consolidati da società non quotate;
- le società che non appartengono a gruppi o i cui bilanci sono esclusi dall'area di consolidamento; per questi soggetti la facoltà di adottare i principi IAS/IFRS è riconosciuta solo a partire dall'esercizio che sarà individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia.

L'opzione di applicare i principi contabili internazionali deve riguardare sia il bilancio di esercizio sia quello consolidato se sussiste l'obbligo di presentazione; la scelta diventa poi revocabile solo in presenza di circostanze eccezionali.

Il D. Lgs. n. 38/2005 modifica anche il Testo Unico delle Imposte Dirette per rendere neutrale, sotto il profilo tributario, il recepimento dei principi contabili IAS/IFRS ai fini della determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.

¹⁶ Tali soggetti, infatti, sono obbligati a redigere il loro bilancio individuale in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dall'esercizio 2006.

4. IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE N. 65/2001/CE E N. 51/2003/CE.

4.1 Il terzo evento destinato a modificare la normativa sul bilancio di esercizio delle imprese è connesso al recepimento delle Direttive (Ce) n. 65/2001 e n. 51/2003, il cui obiettivo è quello di modificare e di aggiornare le precedenti Direttive in materia contabile per consentire, in definitiva, alle società che non adottano i principi IAS/IFRS di operare in condizioni di parità con le società che conformano i loro bilanci a quei principi. In tal modo sarà ridotto il grado di eterogeneità con cui le imprese comunicano con i terzi, rendendo meno arduo il confronto tra i bilanci delle società che applicheranno la normativa nazionale e i bilanci redatti in conformità ai principi IAS/IFRS. In ogni caso, se non interverranno ulteriori modificazioni delle Direttive (Ce), seguiranno a permanere significative differenze di trattamento contabile di importanti aree, quali il trattamento degli “*Oneri pluriennali*”, gli acquisti di “*Azioni proprie*” e l’iscrizione in bilancio delle “*Attività immateriali*” a durata indeterminata, per le quali i principi IAS/IFRS non prevedono più l’ammortamento sistematico, bensì l’*impairment* di valore, mentre la disciplina nazionale seguita a prevedere l’ammortamento sistematico delle suddette immobilizzazioni.

4.2 La Direttiva (Ce) n. 65/2001 modifica le Direttive contabili n. 78/660/CEE, relativa ai conti annuali delle imprese, n. 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati e n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La Direttiva in oggetto consente la valutazione a *fair value* degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, sia nei bilanci di esercizio sia in quelli consolidati. La Direttiva non dà alcuna definizione degli

strumenti finanziari ma rinvia, implicitamente, alle definizioni fornite dai Principi IAS 32 e IAS 39¹⁷.

La Direttiva stabilisce che la determinazione del fair value di uno strumento finanziario debba essere fondata su uno dei seguenti parametri: i) il valore di mercato, se disponibile; ii) il valore di mercato derivato, cioè desunto dal prezzo di altri strumenti finanziari analoghi, in assenza di un mercato di riferimento; iii) il valore risultante dall'applicazione di tecniche e di modelli di valutazione, nel caso non fosse disponibile nessun valore di mercato né diretto né indiretto.

La Direttiva stabilisce che nel caso si applichi il criterio del fair value nella valutazione degli strumenti finanziari, la Nota Integrativa deve fornire informazioni relative ai seguenti aspetti: i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli di valutazione utilizzati per determinare il *fair value* dello strumento finanziario; ii) il *fair value* e le variazioni di valore iscritte nel Conto Economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al fair value per ogni categoria di strumenti finanziari; iii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti finanziari derivati.

Qualora gli strumenti finanziari non siano valutati a *fair value*, la Nota Integrativa deve fornire una serie di informazioni volte a indicare: i) il *fair value* degli strumenti finanziari derivati, determinato in base ad un prescelto criterio di calcolo, indicazioni sull'impresa emittente e sulla

¹⁷ Lo IAS 32.11 definisce “strumento finanziario” “un qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità”.

Il “derivato” è definito dallo IAS 39.9 come uno “strumento finanziario o altro contratto” aventi le seguenti tre caratteristiche:

- (a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
- (b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e
- (c) è regolato a data futura.

natura di ciascuna categoria di derivati; ii) il valore contabile e il *fair value* delle singole attività, o di significativi raggruppamenti di immobilizzazioni finanziarie, iscritte per un valore superiore al loro *fair value*; iii) i motivi che giustificano la mancata rettifica del valore contabile.

La Direttiva prevede, inoltre, che siano date informazioni supplementari nella relazione sulla gestione relativamente ai seguenti aspetti: i) l'uso da parte della società di strumenti finanziari; ii) le politiche di gestione perseguite per la gestione del rischio finanziario; iii) l'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

In Italia, la Direttiva n. 65/2001/Ce è stata recepita solo in parte dal D. Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Tale Decreto non introduce norme per la rilevazione al fair value degli strumenti finanziari, ma si limita ad inserire norme che prevedono il rilascio di informazioni sul *fair value* degli strumenti finanziari sia nella Nota Integrativa sia nella Relazione sulla gestione.

4.3 La Direttiva n. 51/2003/Ce modifica in più parti le precedenti direttive contabili:

- a) la Direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali delle imprese;
- b) la Direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati;
- c) la Direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;
- d) la Direttiva 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

La Direttiva n. 51/2003/Ce opera un aggiornamento delle precedenti Direttive contabili per renderle più aderenti ai contenuti dei principi IAS/IFRS.

Sarà compito degli Stati membri recepire nelle legislazioni nazionali, entro i margini di discrezionalità ad essi riconosciuta, le modifiche e le integrazioni nella disciplina dei bilanci ordinari ritenuti necessarie per un efficace coordinamento con i principi IAS/IFRS.

Le principali aree di intervento riguardano la possibilità, da parte degli Stati membri, di autorizzare o prescrivere alle entità i cui bilanci sono regolamentati:

- 1) di includere ulteriori documenti nel fascicolo di bilancio, quali, ad esempio, il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Peraltro il Codice Civile, art. 2427 n. 7-bis), già prevede l'obbligo di includere nella Nota Integrativa un prospetto che contenga le variazioni delle poste del Patrimonio Netto;
- 2) di modificare o integrare i criteri di redazione del bilancio, introducendo in modo inequivocabile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- 3) di presentare strutture diverse dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico più aderenti ai principi IAS/IFRS;
- 4) di prevedere la valutazione a *fair value* di alcuni cespiti patrimoniali, oltre agli strumenti finanziari e derivati già prevista dalla Direttiva n. 65/2001/Ce, nonché l'introduzione di criteri valutativi di altre specifiche poste patrimoniali;
- 5) di ampliare la gamma delle informazioni da fornire nella relazione sulla gestione.

La stessa Direttiva n. 51/2003 /Ce prescrive che gli Stati membri mettano *“in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 1° gennaio 2005”*.

L'Italia ha avviato la procedura di recepimento della Direttiva n. 51/2003/Ce con la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*", con la quale è stata conferita al Governo la delega per adottare, entro il termine di 18 mesi, i decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle Direttive comprese negli elenchi dell'Allegato A e dell'Allegato B, tra le quali è indicata la Direttiva n. 51/2003/Ce. Avuto riguardo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli schemi dei Decreti Legislativi recanti l'attuazione delle Direttive comprese nell'Allegato B dovranno essere trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere dei competenti organi parlamentari, entro il 12 novembre 2006.

5. VERSO UN DUPLICE SISTEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO A PARTIRE DAGLI ANNI 2005-2006.

5.1 La regolamentazione del bilancio di esercizio delle imprese e dei gruppi aziendali si colloca oggi in una **fase di transizione** dall'attuale normativa riformata al recepimento dei principi contabili internazionali introdotti dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e dal D. Lgs. n. 38/2005 mediante il quale l'Italia ha esercitato le opzioni previste dall'art. 5 del menzionato Regolamento (Ce).

La transizione che le imprese dovranno realizzare in questi anni non è un passaggio graduale, attuato per fasi successive **dal** sistema contabile "nazionale" **a** quello "internazionale", come è avvenuto, sebbene in un ambito totalmente diverso, nel passaggio dalla moneta nazionale alla divisa unica europea.

Nella disciplina del bilancio di esercizio, in Italia come negli altri Paesi dell'Unione Europea, il sistema contabile nazionale e quello internazionale permarranno e dovranno coesistere probabilmente per tempi non brevi.

Il dualismo che caratterizza la nuova regolamentazione del bilancio di esercizio non è assimilabile a quello che in alcuni Paesi sussiste tra “*bilancio di esercizio*” e “*bilancio fiscale*”. La Riforma del Diritto Societario, pur avendo in parte eliminato le interferenze di natura tributaria sul bilancio di esercizio, ha confermato l'opzione per l'unicità del bilancio, facendo derivare il reddito imponibile dal risultato economico prima delle imposte, cui vengono apportate variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione di norme di diritto tributario. La distinzione tra bilancio di esercizio e bilancio fiscale si fonda sulla diversità delle esigenze informative e comportamentali che essi tendono a soddisfare: il *bilancio di esercizio* soddisfa le attese di conoscenza sulla situazione aziendale della totalità dei soggetti interessati alla gestione dell'impresa o del gruppo cui il bilancio si riferisce; il *bilancio fiscale* soddisfa invece le esigenze di prelievo delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato¹⁸.

Il dualismo che viene a crearsi tra il sistema contabile nazionale e quello internazionale è un dualismo di tipo **antagonistico**, in quanto i due sistemi contabili, pur perseguendo uno stesso obiettivo di conoscenza della situazione aziendale, portano a risultanze patrimoniali e reddituali diverse. Di qui la legittima domanda: quale dei due sistemi consente di “*rappresentare in modo veritiero e corretto la*

¹⁸ Anche per le imprese che adottano i principi IAS/IFRS resta il principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio di esercizio. Il coordinamento tra le due normative tende a perseguire la condizione di “*neutralità fiscale*” tra le imprese che adottano i principi IAS/IFRS e quelle che seguitano ad adottare i principi nazionali.

L'articolo 11 del D. Lgs. n. 38/2005, sebbene in modo attualmente imperfetto, tende a realizzare la neutralità fiscale, nel senso di rendere ininfluenza sulla misura del reddito imponibile l'adozione del sistema contabile nazionale o di quello ancorato ai principi contabili internazionali.

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio" di singola impresa o di gruppo? Se entrambi i sistemi contabili, pur nella diversità dei risultati, consentono di esprimere in modo "*veritiero e corretto*" le situazioni di impresa o di gruppo, è allora possibile che anche altri sistemi contabili abbiano la stessa attitudine.

5.2 Gli studi di Ragioneria, fin dalla seconda metà del secolo XIX, e più recentemente la predisposizione di principi contabili, pur in presenza di orientamenti diversi di pensiero, hanno sempre riconosciuto il carattere unitario della gestione e l'unicità del soggetto economico, che conferiscono univocità alle risultanze contabili sia di singole imprese sia di gruppo.

Una visione fondamentalmente unitaria dei risultati della gestione la troviamo anche nella normativa sul bilancio:

- il codice di commercio del 1882 prescriveva che "*il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte*";
- il codice civile del 1942, con terminologia non del tutto corretta, precisava che "*dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale delle società e gli utili conseguiti e le perdite sofferte*";
- la disciplina civilistica riformata del 1991, in termini tecnicamente più corretti, prescrive che "*il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*" sia di singola impresa sia, con riferimento al bilancio consolidato, "*del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate*".

Gli stessi principi contabili, internazionali e nazionali, prospettano soluzioni alternative per la determinazione di talune classi di valori

patrimoniali e/o reddituali; ma si tratta pur sempre di alternative tra le quali scegliere per esprimere i valori più idonei a rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale di una singola impresa o di un gruppo.

La previsione e il riconoscimento di un **duplice sistema contabile di riferimento** per esprimere le risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie di una stessa impresa o di uno stesso gruppo, nelle medesime condizioni di spazio e di tempo, aprono la via ad un relativismo contabile, che affonda le sue radici nella concezione di fondo che si ha dell'impresa, della sua funzione economica e sociale e quindi dei valori che esprimono, nella loro dinamica, l'entità e la composizione del patrimonio aziendale e dei risultati reddituale e finanziario generati dalla gestione, misurati nella successione degli esercizi annuali o intermedi.

Ritorna attuale il dibattito molto vivace che nella prima parte del secolo XX aveva coinvolto scuole di pensiero di matrice sia anglosassone sia continentale. Notevole varietà di tendenze e di opinioni intorno al finalismo del bilancio di esercizio aveva espresso la dottrina tedesca nel fervore degli studi economico aziendali¹⁹. L'evoluzione della regolamentazione del bilancio di esercizio, così come va manifestandosi all'inizio del nuovo secolo, ripropone in termini nuovi la "teoria dualistica" del bilancio sostenuta in Europa da una scuola di pensiero minoritaria²⁰.

Questi temi diverranno di nuovo attuali nel dibattito dottrinale e sul piano della regolamentazione dei bilanci, in un contesto economico e finanziario sempre più interconnesso a livello planetario.

¹⁹ Si veda per Tutti una sintesi di rara efficacia in: P. ONIDA, *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 1951, capitolo primo: *I compiti e i fini del bilancio di esercizio*.

²⁰ Il riferimento è alla concezione del bilancio sostenuta da alcuni Autori tedeschi, quali F. Schmidt e K. Sewering, autorevolmente criticati dalla scuola italiana di quell'epoca.

5.3 Il Regolamento n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005 costituiscono il fondamento normativo e danno legittimazione a un **duplice sistema di riferimento** per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, adottati alternativamente: da un lato i principi contabili internazionali IAS/IFRS, dall'altro il sistema contabile fondato sulla normativa nazionale riformata.

Il **primo raggruppamento** risulta costituito da tre sottogruppi:

- 1) le società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato, obbligate dal Regolamento n. 1606/2002, art. 4, a redigere il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS;
- 2) le società obbligate dal D. Lgs. n. 38/2005 a redigere sia il bilancio consolidato sia il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire da anni differenziati²¹;
- 3) le società che decidono per libera scelta consentita di applicare i principi contabili internazionali.

Il **secondo raggruppamento** è costituito da due sottogruppi:

- 1) le società alle quali è preclusa, in via permanente o a tempo indeterminato, la possibilità di adottare i principi contabili internazionali;
- 2) le società che scelgono liberamente di redigere i loro bilanci, almeno pro tempore, in conformità alla normativa nazionale.

Questo quadro di riferimento, peraltro, è destinato a modificarsi per due motivi.

- Innanzitutto i due raggruppamenti di imprese che adotteranno, alternativamente, il sistema contabile nazionale o quello internazionale possono risultare diversamente popolati, sia per il succedersi delle scadenze già previste dal D. Lgs. n. 38/2005, sia a

²¹ Si rinvia al paragrafo 3 della presente relazione.

motivo delle opzioni che eserciteranno le società che hanno la facoltà di scelta tra i due sistemi contabili di riferimento.

- I due sistemi contabili, a loro volta, possono subire cambiamenti anche molto significativi nel tempo. Infatti:
 - la normativa nazionale è suscettibile di ulteriori modifiche in sede di recepimento della Direttiva n. 51/2003/Ce;
 - i principi contabili internazionali e le connesse interpretazioni sono anch'essi soggetti a cambiamenti attuati dagli organismi contabili internazionali, secondo un'articolata procedura che ha il suo momento conclusivo nell'omologazione dei principi modificati o integrati da parte della Commissione e nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il quadro delineato aiuta a cogliere il senso delle innovazioni normative che emergeranno nei prossimi anni nell'ambito dei due sistemi contabili di riferimento che le imprese, per obbligo o per scelta libera, adotteranno per la redazione dei loro bilanci di esercizio o di gruppo.

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

6.1 Il 2005 sarà ricordato come un anno nel quale sono maturati o sono stati avviati profondi processi di cambiamento nella regolamentazione dei bilanci di esercizio delle imprese e dei bilanci consolidati. Alcuni di questi cambiamenti interessano i bilanci sia di esercizio sia consolidati degli esercizi in corso a partire dal 1° gennaio 2005, mentre altri non meno profondi saranno introdotti dai decreti di attuazione della Direttiva n. 51/2003/Ce.

6.2 L'esistenza di un duplice sistema contabile di riferimento, al di là di numerosi punti di diversità o di tratti comuni, implica l'adozione di una

diversa metrica di misurazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della gestione sia delle imprese sia dei gruppi aziendali. Questa circostanza segna un punto di svolta di portata storica nella regolamentazione dei bilanci societari soprattutto nei Paesi che hanno gelosamente custodito le impostazioni contabili radicate nella cultura e nella prassi nazionale.

La normativa comunitaria (Regolamenti e Direttive) ha messo in luce due culture contabili profondamente diverse:

- quella continentale, legata a sistemi normativi, condizionata dalle esigenze di tipo tributario e debolmente sostenuta da un corpo di principi contabili di generale accettazione;
- quella di tradizione anglosassone, rivolta a soddisfare le esigenze conoscitive del mercato, in particolare degli investitori, e sostenuta da principi contabili emanati da organismi professionali.

Il complesso dei cambiamenti in atto davvero epocali per essere efficace richiede il contributo sia degli organismi preposti alla elaborazione, coordinamento e diffusione dei nuovi sistemi contabili di riferimento sia dei soggetti che adottano, per obbligo o per scelta, l'uno o l'altro sistema contabile, sia anche delle Autorità preposte al controllo della correttezza e dell'affidabilità delle informazioni economiche trasmesse ai mercati.